Istituto Comprensivo Ponte Lambro
Via Trieste, 33 – 22037 Ponte Lambro
Tel. 031620625 – CF 82006820136
coic80400v@istruzione.it ; coic80400v@pec.istruzione.it
Sito web: icpontelambro.edu.it

Al personale docente e ATA
Agli Esperti, ai Consulenti, ai Fornitori e ai Visitatori
Ai Genitori/Detentori della responsabilità genitoriale,
ovvero ai Tutori, ovvero agli Affidatari
Al Sito web della Scuola – area sicurezza
Albo on line/Amministrazione trasparente

OGGETTO: regolamento per l'assolvimento agli obblighi inerenti il divieto di fumo negli ambienti scolastici.

La Dirigente scolastica

VISTI

- l'art. 32 della Costituzione, secondo il quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;
- l'art. 25 della Legge 24 dicembre 1934, n° 2316, recante il Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico;
- la Legge 11 novembre 1975, n° 584, recante il Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico;
- la Circolare Min. Sanità 5 ottobre 1976, n° 69;
- la Direttiva P.C.M. 14 dicembre 1995;
- la Circolare Min. Sanità 28 marzo 2001, n° 4;
- l'art. 52, punto 20 della Legge 28 dicembre 2001, n° 448;
- l'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n° 3;
- il D.P.C.M. 23 dicembre 2003;
- la Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004;
- l'Accordo Stato Regioni 16 dicembre 2004, prot. n° 24035/2318;
- la Circolare 14 gennaio 2005, prot. n° 2/SAN/2005;
- la Circolare 25 gennaio 2005, prot. n° 3/SAN/2005;
- la Legge finanziaria 2005; • il D. Lgs 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.;
- il C.C.N.L. per il comparto scuola 2006-2009;
- il D. L. 12 settembre 2013, n° 104;

DISPONE

- il divieto di fumo in qualsiasi ora della giornata ed in tutti gli spazi scolastici: aule, uffici, laboratori, palestra, scale, corridoi, compreso i nuclei w.c. e le aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica emarginata;
- il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi dell'istituzione scolastica. A tal proposito precisa che la violazione del divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche è soggetta alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n° 584 e s.m.i..

Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni pecuniarie e disciplinari previste dalla vigente normativa.
Certa di una puntuale applicazione di quanto disposto, è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.
Il Vademecum con la relativa La modulistica è pubblicata sul sito della scuola, area sicurezza.

La Dirigente scolastica
Maria Beatrice Frigerio